



Circolare n.03 del 11 gennaio 2023

## CONAI: ADEMPIMENTI IN SCADENZA AL 20 GENNAIO

In base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.

Per *produttori* si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per *utilizzatori* si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuare alcuna trasformazione).

Tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

Gli adempimenti a carico dell'importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Sono previste diverse procedure: una *procedura ordinaria* (valida per qualunque tipo di importazione) e una *procedura semplificata* (valida solo per l'importazione di merci imballate).

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a Utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'importatore stesso.

Pertanto – come ogni anno - entro il prossimo **20 gennaio** è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al IV trimestre dell'anno 2022 ed in particolare:

- il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;
- il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;
- il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.



**DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

Gli stessi moduli devono essere inviati **entro il prossimo 20 gennaio** anche per i produttori di imballaggi e per gli **importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate** che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale **con periodicità annuale**.

Ricordiamo inoltre che:

- ✓ per le imprese con **fatturato complessivo fino a 2.000.000** di euro è consentito determinare il contributo ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito all'anno precedente a quello oggetto di dichiarazione secondo determinati scaglioni;
- ✓ gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI;
- ✓ CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i Produttori, o gli Importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un'unica fattura complessiva;
- ✓ il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota (vigente al momento di effettuazione dell'operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione; pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in regime di "non imponibilità" IVA;
- ✓ la soglia "esente" è fissata ad euro 200,00.= per la procedura ordinaria (moduli 6.1 / 6.2 / 6.10) ed a euro 300,00.= per la procedura semplificata (modulo 6.2);
- ✓ per la procedura semplificata a valore le aliquote da applicare sono:
  - lo 0,17% per le importazioni di beni alimentari dal 01/01/2022 e sino al 30/06/2022,
  - lo 0,13% per le importazioni di beni alimentari dal 01/07/2022 e sino al 31/12/2022,
  - lo 0,08% per le importazioni di beni NON alimentari dal 01/01/2022 e sino al 30/06/2022,
  - lo 0,06% per le importazioni di beni NON alimentari dal 01/07/2022 e sino al 31/12/2022.

**Per i Clienti che si appoggeranno allo Studio per la dichiarazione annuale, si ricorda di far pervenire, al consulente di riferimento, copia delle fatture di acquisto di beni intra-UE e delle bollette doganali entro il 17 gennaio 2023.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Rachele Denegri*